

Codice A1003B

D.D. 5 maggio 2017, n. 66

Costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per l'applicazione della clausola sociale negli appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi.

L'Amministrazione regionale con propri provvedimenti deliberativi n. 57-1706 del 6 luglio 2015 ("Preso d'atto del documento denominato "Protocollo d'Intesa occupazionale nel settore del Trasporto pubblico locale autoferrottranvieri" Primi provvedimenti attuativi" e n. 13-3370 del 30 maggio 2016, ("Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"), ha adottato propri indirizzi con riferimento rispettivamente ai Protocolli citati.

Detti provvedimenti deliberativi, in particolare, costituiscono manifestazione puntuale della volontà politica di favorire l'applicazione della clausole sociali nell'ottica di garantire l'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, anche al fine di evitare forme di dumping contrattuale e sociale ed ogni forma di irregolarità.

A riguardo, le vigenti interpretazioni della disciplina vigente, relativamente all'applicazione di detto istituto, hanno evidenziato come:

- l'impresa che subentra in un appalto pubblico, in linea di principio, ha l'obbligo di garantire per i lavoratori acquisiti i medesimi diritti. Tale obbligo però viene meno qualora l'impresa subentrante possieda una propria struttura organizzativa ed operativa. Da questa condizione, infatti, deriva l'inapplicabilità dell'art. 2112 del Codice Civile, come recepito dal 3° comma dell'art.29 del Dlgs 276/03, innovato dall'art. 30 della legge 122/2016, che recita "*l'acquisizione di personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento di azienda o ramo di azienda*". Occorre, pertanto, ai fini dell'applicazione in continuità del precedente dispositivo contrattuale, che l'impresa subentrante non sia dotata della struttura organizzativa necessaria per espletare il servizio appaltato e quindi che detta struttura venga acquisita dall'appaltatore uscente;

- inoltre la clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando, ad esempio, una minore componente di lavoro rispetto al precedente appaltatore ottenendo, per ipotesi, economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento (c.d. "libertà imprenditoriale" (sentenza Consiglio di Stato III, 30 marzo 2016, n. 1255);

- la clausola sociale è direttamente correlata alla stabilità occupazionale, mediante la continuità del servizio reso dal medesimo lavoratore già prima operante.

E' operante, al di fuori della casistica prevista dall'art. 2112 del Codice Civile citato, se ricorrono: la trasparenza nel bando di gara; se non dà luogo a effetti discriminatori; se si estrinseca nell'obbligo di assumere, in via prioritaria, il personale del precedente operatore economico; se è compatibile con l'organizzazione lavorativa dell'imprenditore subentrante.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, é evidente che l'applicazione delle clausole sociali, così come prevista e richiamata nei provvedimenti giuntali sopra citati, risulta problematica, controversa

e suscettibile di innescare potenziali contenzioni con le imprese (o le loro organizzazioni di rappresentanza) che partecipano ai bandi.

Considerato pertanto necessario istituire un Gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla verifica sotto il profilo giuridico ed operativo delle modalità applicative della “clausola sociale”, tenuto conto di tutti gli aspetti normativi e delle intrinseche specificità applicative da parte delle strutture regionali e soggetti esterni coinvolti dall’applicazione dell’istituto, nonché alla formulazione sistematica e condivisa delle indicazioni da fornire in merito ai prossimi bandi;

valutato che le problematiche sopra richiamate riguardano trasversalmente una pluralità di strutture regionali (Direzioni/Settori) e ritenuto opportuno, pertanto, che tale gruppo di lavoro, alla luce della trasversalità della materia sia costituito dalle strutture regionali di seguito di seguito evidenziate:

Direzione Segretariato Generale

Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio

Direzione Affari istituzionali e Avvocatura

Direzione Sanità

Direzione Coesione Sociale

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Direzione Competitività del Sistema regionale

le quali, mediante il coinvolgimento dei Settori specificamente interessati, forniranno gli apporti, gli strumenti e le proprie conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali;

valutato altresì che il gruppo si potrà avvalere della collaborazione di esperti e di rappresentanti di SCR e dell’Ufficio Gare della Città della salute quale supporto del gruppo stesso sulle tematiche trattate;

considerato necessario prevedere che le funzioni di coordinamento del medesimo siano attribuite alla Direzione “Segretariato generale”, che garantirà il necessario supporto organizzativo, tecnico e di segreteria;

considerato altresì che i Responsabili delle Direzioni regionali coinvolte provvederanno alla nomina dei dirigenti e/o dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di lavoro;

visti gli artt. n. 5, 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, e s.m.i.;

visto l’art. 4 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008, in virtù del quale il Gruppo di lavoro è istituito dal Direttore regionale competente in materia di organizzazione per i casi in cui lo svolgimento delle attività interessi le attribuzioni di più Direzioni,

il Direttore,
determina

- di istituire, per le motivazioni di cui alla premessa, un Gruppo di Lavoro finalizzato alla verifica sotto il profilo giuridico ed operativo delle modalità applicative della “clausola sociale”, tenuto conto di tutti gli aspetti normativi e delle intrinseche specificità applicative da parte delle strutture regionali e soggetti esterni coinvolti dall’applicazione dell’istituto, nonché alla formulazione sistematica e condivisa delle indicazioni da fornire in merito ai prossimi bandi;

- di stabilire che il Gruppo di lavoro sia costituito dalle strutture regionali di seguito di seguito evidenziate:

Direzione Segretariato Generale
Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio
Direzione Affari istituzionali e Avvocatura
Direzione Sanità
Direzione Coesione Sociale
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Direzione Competitività del Sistema regionale
le quali, mediante il coinvolgimento dei Settori specificamente interessati, forniranno gli apporti, gli strumenti e le proprie conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali;

- di stabilire altresì che il gruppo si potrà avvalere della collaborazione di esperti e di rappresentanti di SCR e dell'Ufficio Gare della Città della salute quale supporto del gruppo stesso sulle tematiche trattate;

- di prevedere inoltre che i Responsabili delle Direzioni regionali citate provvederanno alla nomina alla nomina dei dirigenti e dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di lavoro, fermo restando che le funzioni di coordinamento dello stesso sono attribuite alla Direzione "Segretariato generale" la quale garantirà il necessario supporto organizzativo, tecnico e di segreteria.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Michele PETRELLI